



Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

A.C. 2498

Dossier n° 80 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
15 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--|---|
| A.C. | 2498 |
| Titolo: | Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo |
| Iniziativa: | Mista (Governativa, Parlamentare) |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 33 |
| Date: | |
| adozione quale testo base: | 9 luglio 2014 |
| richiesta di parere: | 10 luglio 2014 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Stato dell'iter: | Esame in sede referente |
| Iscrizione nel programma dell'Assemblea: | Sì |

Contenuto

Il 25 giugno 2014 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1326, recante disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo. Dopo la trasmissione da parte del Senato il 27 giugno e l'assegnazione il 1° luglio, la Commissione Esteri della Camera ha avviato l'esame in sede referente il 2 luglio: l'esame degli emendamenti si è concluso il 6 luglio scorso.

L'A.C. 2498 - al quale sono state abbinata le proposte di legge A.C. 665, a prima firma Santerini, A.C. 832 a prima firma Marcon ed A.C. 2201 a prima firma Spadoni - si compone di 33 articoli suddivisi in sette Capi.

Il Capo I (artt. 1-3) contiene i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 1, comma 1**, afferma il principio secondo il quale la cooperazione allo sviluppo è parte non solo "integrante" della politica estera dell'Italia, già contenuto nella legge n. 49 del 1987, ma anche "qualificante" di questa; chiarisce inoltre che i principi ispiratori sono quelli delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 11 della Costituzione.

Il **comma 2** specifica le finalità della cooperazione, prima fra tutte quella di sradicare la povertà promuovendo uno sviluppo sostenibile. A seguire, la promozione della tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere e la prevenzione dei conflitti.

Il **comma 4** contiene un richiamo all'educazione e alla sensibilizzazione dell'**opinione pubblica** alla solidarietà internazionale.

L'**articolo 2, comma 1**, individua i destinatari dell'azione di cooperazione: popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, il settore privato (la dicitura "settore privato" è stata inserita tra i destinatari dell'azione di cooperazione a seguito di un emendamento approvato al Senato), istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner.

Il **comma 2** indica i **criteri** di realizzazione delle iniziative di cooperazione, che dovranno rispettare i principi di **efficacia** concordati a livello internazionale (ad es. l'appropriazione – c.d. *ownership* - dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità con quelle dei paesi partner, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori) nonché quello di **efficienza, di trasparenza e di economicità**.

Il **comma 4** afferma la preferenza, nelle attività di cooperazione, dell'uso di beni e servizi dei Paesi destinatari di iniziative, compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza. Il **comma 5** esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare. La relazione illustrativa che accompagna l'A.S. 1326 precisa inoltre che dall'ambito di applicazione sono escluse anche le attività di cosiddetta "CIMIC", civil-military cooperation", svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO.

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la denominazione del Ministero degli affari

esteri in "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" (MAECI).

Il Capo II (artt. 4-10) delimita gli ambiti di applicazione della legge.

L'**articolo 4** elenca le diverse **tipologie di intervento** di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive.

L'**articolo 5**, delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di **organismi internazionali** e al capitale di **istituzioni finanziarie multilaterali**. L'articolo (**comma 5**) definisce anche il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in questo ambito.

L'**articolo 6** disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai **programmi di sviluppo dell'Unione europea**, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e la partecipazione alla cooperazione indiretta (**comma 2**) facendo ricorso di norma all'Agenzia per la cooperazione (v. art. 17).

I **commi 3 e 4** assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione e di indirizzo (v. art. 12).

L'**articolo 7** disciplina le attività **a dono** nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia e afferma il principio di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari. Viene ribadita la competenza del MAECI per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il **comma 2**, prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, mentre il **comma 3** prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale provveda alla negoziazione ed alla stipula degli accordi riguardanti tali relazioni, avuto riguardo - come precisato in **un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente** - al riconoscimento ed alla valorizzazione delle **espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona**, in aderenza al principio di sussidiarietà.

Sempre in ambito bilaterale, l'**articolo 8** - emendato nel corso dell'esame presso la Commissione referente - prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 21, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizzi **uno o più istituti finanziari gestori**, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul **fondo rotativo fuori bilancio** costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 227/1977. L'**articolo 9**, anch'esso emendato nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri, disciplina la materia del **partenariato territoriale**, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia.

L'**articolo 10** disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi, ove possibile, come precisato in una proposta emendativa approvata dalla III Commissione durante l'esame in sede referente - dei soggetti *in loco* per gli interventi legati alla primissima emergenza.

Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il **comma 2** ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Il Capo III (artt. 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.

L'**articolo 11** al **comma 1** attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli indirizzi e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento. Allo stesso ministro spetta il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione.

Il **comma 3** prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale conferisca in materia una **delega a un vice ministro**, invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale.

Il **comma 4** fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di **relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi**, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 12** stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, **entro il 31 marzo** di ogni anno, il **documento triennale di programmazione e di indirizzo**, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

In base al **comma 4**, al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle

finanze una **relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente**, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Tale relazione - come precisato in due proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente - rendiconta in maniera dettagliata **quali progetti siano stati finanziati**, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle **aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni**. Dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività.

Particolare rilievo assume altresì la previsione, introdotta con emendamento dal **comma 4-bis**, che al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, **gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni**. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo

In base all'**articolo 13** le **Commissioni parlamentari** competenti esprimono il **parere** sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente.

L'**articolo 14** prevede un Allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. E' inoltre previsto dal **comma 2** che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dallo stesso ministero contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

L'**articolo 15** istituisce il **Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**, cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo.

Fanno parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione (**comma 2**).

Come si legge nella relazione illustrativa che introduce l'A.S. 1326: "Il CICS assumerà un ruolo di definizione strategica, coordinamento, verifica e monitoraggio della cooperazione italiana. Un ruolo da svolgere in rapporto con il Parlamento, chiamato a dare il proprio indirizzo politico e a discutere il Documento di programmazione del CICS, e con la Conferenza nazionale, *forum* di condivisione e partecipazione organica della società civile e degli altri *stakeholder* della cooperazione".

L'**articolo 16** dispone l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del **Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo**, del quale fanno parte i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione. Il Consiglio, definito strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione, o del vice ministro delegato, ed ha funzioni consultive attinenti, in particolare, la coerenza delle scelte politiche, le strategie e la programmazione della cooperazione allo sviluppo.

Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 17** istituisce l'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri.

Al **comma 2** si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa.

Il **comma 3** precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione.

Nel **comma 4** si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni.

Il **comma 5** - anch'esso riformulato nel corso dell'esame in sede referente - disciplina la **procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia**, previo espletamento di una **procedura di selezione con evidenza pubblica**, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta. Il **comma 6** assegna al Direttore il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità.

Il **comma 7** stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite - e soppresse - con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto.

Il **comma 8** disciplina l'invio all'estero di personale in servizio presso l'Agenzia e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I **commi da 9 a 12** attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del MAECI. E'

inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il **comma 13** rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, che vengono elencate.

L'**articolo 18**, riformulato nel corso dell'esame in sede referente, **attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia** ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.

L'**articolo 19** detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge.

I **commi 2-6** dettagliano le procedure di copertura in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il **comma 7** chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese.

Il **comma 8** introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'**articolo 20** ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Il **comma 1** rinvia all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il **comma 2** precisa l'ambito delle competenze della DGCS che, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 21** istituisce il **Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo**, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice ministro delegato, e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Al Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Al Comitato spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della stessa Agenzia. Anche per tale organo è imposto il vincolo del rispetto delle dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcun tipo di emolumento.

Il **Capo IV-bis, introdotto durante l'esame in sede referente**, si compone di un solo articolo, il 21-*bis*, riguardante l'**Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo**: in particolare esso dispone che la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** possa assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo : il MAECI e l'Agenzia possono a tale fine stipulare un apposita convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'**istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo**, per l'**erogazione dei crediti concessionali**, nonché per la **strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea**.

Il Capo V (artt. 22- 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

L'**articolo 22**, come riformulato in seguito all'esame del Senato, stabilisce che "la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo" precisando che tale sistema è costituito da soggetti pubblici e privati. Il **comma 2** elenca i soggetti del sistema della cooperazione: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati *standard*. La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici viene disciplinata nel dettaglio nell'**articolo 23**, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'**articolo 24**.

L'**articolo 25** disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con *status* consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In base al **comma 3**, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto. I soggetti iscritti a tale elenco potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia (**comma 4**). Una proposta emendativa approvata durante l'*iter* in sede referente prevede altresì che **le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario** svolte dai soggetti iscritti nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, **attività di natura non commerciale (comma 4-bis)**.

L'**articolo 26** disciplina la partecipazione di **soggetti aventi finalità di lucro** alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Viene riconosciuto e favorito l'apporto di tali soggetti ai processi di sviluppo dei Paesi partner, **con esclusione**, come precisato in un emendamento approvato dalla III Commissione, **per le società e le imprese iscritte al registro nazionale**

delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di **materiale di armamento**. Il **comma 3** prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto gestore di cui all'articolo 8 per la creazione di imprese miste o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese *partner*.

L'**articolo 27** riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. In seguito ad una modifica apportata al Senato, l'articolo prevede (**comma 1**) che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale.

Un emendamento approvato dalla III Commissione prevede inoltre che l'Italia **riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo**. Il personale di cui al comma 1 potrà essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, riguardante il Servizio civile nazionale (**comma 1-bis**).

Ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, è previsto (**comma 2**) il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge (**comma 3**).

Gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto (**comma 6**).

Secondo quanto previsto da una proposta emendativa approvata dalla III Commissione, **le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro organizzano contingenti di corpi civili di pace**, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale (**comma 9**).

Il **comma 10** stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello stato.

L'**articolo 28** disciplina i partenariati internazionali con governi dei paesi *partner*, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali.

L'**articolo 29** stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale.

L'**articolo 30** elenca le abrogazioni espresse - in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia - e, fra queste, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo.

L'**articolo 30** reca disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione ai sensi della Legge n. 49/87. La DGCS continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia. A decorrere dalla stessa data è disposta la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'articolo 31 reca la normativa transitoria, mentre l'**articolo 32** riporta le norme sulla copertura finanziaria. Il **comma 1** valuta in 2,120 milioni gli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17. La relazione tecnica allegata all'A.S. 1326 informa che tali oneri sono da ricondurre alla ristrutturazione e all'adeguamento delle palazzine da destinarsi alla sede centrale della nuova Agenzia, nelle quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della DGCS. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito con D.L. n. 282/2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), art. 10, comma 5.

Il **comma 2** valuta gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in 5.309.446 euro per il 2015 e in euro 5.286.742 a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge originario (A.S. 1326) è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa. Le proposte di legge abbinata sono accompagnate da relazioni illustrative.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali demandate

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e g) , della Costituzione.

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 17, comma 13, rinvia ad **regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, **l'adozione dello statuto dell'Agenzia** nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento del nuovo organismo.

L'articolo 20, comma 1, rinvia ad un **regolamento**, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della richiamata legge n. 400, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, **l'adozione di misure idonee ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità tra il Ministero e l'Agenzia** ed al riordino ed al coordinamento delle disposizioni riguardanti il Ministero stesso, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.